

[Materie](#)[Argomenti](#)[Anni](#)[Parole nel titolo](#)

# REGIONE MOLISE

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Legge	<b>Regolamento Regionale 24 marzo 1997, n.1</b>
Bollettino	<b>Bollettino Ufficiale n° 07 del 01/04/97</b>
Titolo	<b>Regolamento regionale per le zone addestramento cani e per le gare cinofile.</b>
Materia	<b>ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO</b>
Argomento	<b>Caccia e pesca</b>
Oggetto	Istituzione di zone di allevamento - addestramento - gestione - procedura per l'affidamento - gare cinofile
Abrogazioni	
Riferimenti	art. 15 L.R. 10 agosto 1993, n.19
Vigenza	Vigente

## Regolamento Regionale 24 marzo 1997, n.1

### Art. 1

Le Province, ai sensi dell'art. 15 L.R. 10 agosto 1993, n. 19, istituiscono, nei propri ambiti, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, zone per l'allevamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile affidandone la gestione, per una durata triennale, alle Associazioni Venatorie, gruppi Cinofili dell'ENCI e Società specializzate allo stesso Ente affiliate, riconosciute a livello nazionale ed operanti nella regione ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.

### Art. 2

La gestione di dette zone dovrà essere curata dai rappresentanti legali dei soggetti di cui all'art. 1, che assumono la denominazione di << Gestore >>. Le zone istituite e non affidate o revocate, saranno condotte direttamente dalle Amministrazioni Provinciali che ne potranno consentire l'utilizzo, nel rispetto del presente regolamento, per le sole gare senza l'abbattimento del selvatico.

### Art. 3

Dal momento dell'affidamento e per tutto il periodo della gestione, nelle zone è fatto assoluto divieto a chiunque di esercitare la caccia.

Il Gestore deve provvedere, a proprie spese e sotto il diretto controllo dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, alla delimitazione della zona, mediante opposizione di tabelle riportanti la scritta << Divieto di Caccia - Zone Addestramento Cani (denominazione) - art. 15 - L.R. 19/93 >>.

### Art. 4

La domanda di concessione in affidamento delle zone dovrà essere presentata dagli interessati all'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Nelle richieste dovrà essere esplicitamente dichiarato l'impegno al rispetto del presente Regolamento.

La concessione potrà essere rinnovata per un uguale periodo su richiesta scritta, da presentarsi almeno 60 giorni prima dello scadere del triennio.

Le Province potranno revocare l'affidamento, in qualsiasi momento per comprovate inadempienze, sentito il parere del Comitato Tecnico Faunistico - Venatorio.

#### **Art. 5**

Per la salvaguardia delle colture in atto e per favorire la riproduzione e l'ambientamento della selvaggina, il Gestore può individuare periodi durante i quali è vietata qualsiasi forma di attività cinofila.

#### **Art. 6**

All'interno delle zone addestramento cani tre aree, dell'estensione massima di 5 ettari cadauna, devono essere destinate allo svolgimento di gare con l'abbattimento del selvatico. In dette aree possono essere svolte 10 gare nell'arco di un anno.

Dette aree devono ricadere, prioritariamente, in zone con terreni incolti o a coltura svantaggiata.

Per finali di Campionati Nazionali ed Internazionali potrà essere utilizzato tutto il territorio della zona di addestramento.

#### **Art. 7**

Nelle zone di addestramento cani possono essere organizzate gare da parte di Associazioni, Gruppi e Società legalmente riconosciute previa autorizzazione del Gestore.

Le relative richieste dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data di svolgimento.

L'eventuale diniego dovrà essere debitamente motivato.

#### **Art. 8**

Per le gare su selvaggina naturale, gli organizzatori dovranno immettere nella zona un quantitativo di starnotti o di altra selvaggina di equivalente importo, uguale a presumibile numero di cani partecipanti alla Gara.

L'immissione di detta selvaggina dovrà avvenire alla presenza del Gestore o suo delegato.

#### **Art. 9**

Per le gare con l'abbattimento del selvatico, gli organizzatori dovranno immettere, nella zona nelle aree, un quantitativo minimo di capi di selvaggina pari al doppio del numero dei partecipanti.

L'immissione di detta selvaggina, dovrà avvenire alla presenza del Gestore o suo delegato.

#### **Art. 10**

In occasione delle gare con l'abbattimento del selvatico il perimetro della zona o delle aree interessate dovrà essere delimitato da bandierine rosse e cartelli riportanti la scritta << Campo Gara >>.

#### **Art. 11**

Nelle gare con l'abbattimento del selvatico, dovranno essere abbattuti solo capi di selvaggina, provenienti da allevamenti, all'uopo liberati.

#### **Art. 12**

Le gare con l'abbattimento del selvatico, non potranno essere effettuate nelle giornate di silenzio venatorio (Martedì e Venerdì).

#### **Art. 13**

Durante lo svolgimento delle gare con l'abbattimento del selvatico, non potranno essere abbattuti, da ogni cacciatore concorrente, più di due capi di selvaggina stanziale.

Ulteriori prelievi potranno essere effettuati solo in caso di spareggio tra i concorrenti.

#### **Art. 14**

Al fine di assicurare il dovuto controllo da parte degli Agenti di Vigilanza in occasione di gare, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione

Provinciale competente per territorio, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione delle stesse.

#### **Art. 15**

Nelle zone, durante l'addestramento dei cani e nelle gare se l'abbattimento del selvatico è vietato l'uso delle armi, fatta eccezione per la pistola caricata a salve con canna otturata.

Tale divieto non è operante nelle prove di idoneità al riporto autorizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI).

#### **Art. 16**

L'accesso alla zona addestramento è consentito a tutti i possessori di cani da caccia che ne facciano richiesta al Gestore, previo versamento di una quota annua. Tale quota dovrà essere contenuta nel costo da uno a due starnotti di allevamento, per singolo cane da iscrivere. Per eventuali esigenze connesse alla capienza della zona, il Gestore dovrà adottare la turnazione fra i cinofili.

#### **Art. 17**

Le zone suddette sono accessibili per l'addestramento dei cani durante tutto l'anno, salvo quanto previsto dal precedente Art. 5.

#### **Art. 18**

Il Gestore rilascerà al richiedente una tessera annuale che avrà carattere strettamente personale.

Su di essa verranno riportati i dati identificativi del cane iscritto (razza, sesso, nome, età, colore dal manto e tatuaggio) .

Tale tessera dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte degli Agenti di Vigilanza.

#### **Art. 19**

Gli utenti sono responsabili di eventuali danni a persone animali e cose provocati direttamente o dai loro ausiliari.

**Art. 20**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporta la revoca dell'affidamento, secondo le modalità previste nel precedente art. 4.

**Art. 21**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nella legge 157/92, nella legge regionale 19/93 e nel Calendario Venatorio regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**Consiglio Regionale del Molise - Via IV Novembre - 86100 Campobasso**

**molisedati spa**